

TRIBUNALE DI GORIZIA
SEZIONE DIBATTIMENTO

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca DE MITRI alla pubblica udienza del 18 marzo 2022 ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

T.F., nato a C. (G.), il (...), ivi residente, in Via G., nr. 42.

Libero, presente.

imputato

(vedi foglio successivo)

IMPUTATO

Per il delitto di cui all'art. 591 c.p. perché, nella sua qualità di amministratore di sostegno nominato con decreto del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Gorizia di data 9.2.2015 e dunque titolare della posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale di T.V. secondo quanto espressamente stabilito dal decreto di nomina (si veda il punto b di pag. 3), abbandonava T.V. (nato il (...)) rendendosi inadempiente ai propri doveri di cura e di assistenza, così esponendo il beneficiario a situazioni di pericolo per la propria vita ed incolumità individuale.

In particolare, T.F. ometteva di esercitare qualsivoglia attività di cura e di assistenza di T.V. e si rendeva irreperibile quando gli operatori del Servizio sociale competente per territorio tentavano di contattarlo; in conseguenza di tali omissioni T.V. era costretto a sopravvivere in condizioni abitative ed igieniche gravemente compromesse, in quanto in più occasioni veniva visto girovagare per strada da solo e senza assistenza di alcuno, pernottava presso panchine o sportelli bancomat del centro di ...(GO), in più occasioni si presentava presso la Casa comunale di ...(GO) in condizioni igieniche precarie e in un'occasione, in data 14.10.2016, si sporgeva dal balcone al primo piano dell'edificio comunale e si impossessava della bandiera italiana, esponendosi al concreto pericolo di vita.

In ...(G), dal 9.2.2015 fino al novembre 2016

Con l'intervento del Pubblico Ministero: dott.ssa L. SANTAGIULIANA, VPO del., e dell' avv. D. PANICO, difensore di fiducia dell'imputato.

Svolgimento del processo

Con decreto che dispone il giudizio ritualmente notificato F.T. veniva tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Gorizia per rispondere del reato ascrittogli in rubrica.

All'udienza del 18.11.2019, dichiarata l'assenza dell'imputato, venivano ammesse le prove richieste dalle parti.

L'udienza del 28.09.2020 veniva rinviata dal Giudice onorario e all'udienza del 09.04.2021, dato atto del mutamento del giudice persona fisica, venivano sentiti i testi A.P., P.C., E.B., nonché acquisita la documentazione prodotta dal Pubblico Ministero.

All'udienza del 02.07.2021 l'istruttoria proseguiva con l'escussione dei testi L.P., E.P. e K.B. e con l'acquisizione di ulteriore documentazione al fascicolo del dibattimento.

Il 17.12.2021 venivano sentiti i testi della difesa S.M., M.M., F.C. e C.S. e depositati documenti dalla difesa.

All'udienza del 15.03.2022 l'imputato rendeva spontanee dichiarazioni e, acquisita ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, veniva dichiarata formalmente chiusa l'istruttoria. Indi il Giudice invitava le parti a rassegnare le proprie conclusioni, udite le quali, pronunciava sentenza dando lettura del dispositivo.

Motivi della decisione

All'esito dell'istruttoria dibattimentale svolta, si ritiene non provata la responsabilità penale dell'odierno imputato per il fatto ascrittogli. Si impone, pertanto, una pronuncia di assoluzione perché il fatto non sussiste.

Con decreto del Giudice Tutelare del Tribunale di Gorizia del 09.02.2015. F.T. veniva nominato amministratore di sostegno dello zio, V.T. (d'ora in poi solo "V." per non confonderlo con l'imputato), nato nel 1927 e già in carico al C.S.M. di competenza, venendo riconosciuta una situazione di grave indigenza di quest'ultimo e di sua non autosufficienza nello svolgimento delle attività della vita quotidiana (si veda il decreto di nomina prodotto dal Pubblico Ministero all'udienza del 09.04.2021).

Le testimonianze raccolte in dibattimento convergono nel descrivere la situazione di forte disagio personale, indigenza e di radicale rottura rispetto alle reti sociali in cui versava V. all'epoca dei fatti. Già in sede di audizione dell'amministrando, come si legge nel decreto di nomina dell'A.d.S., V. appariva "trascurato nell'aspetto...in atteggiamento diffidente e conflittuale" e dichiarava che l'unica sua volontà era quella di tornare a casa e di poter essere libero. V. viene unanimemente descritto dai testimoni escussi come un uomo gravemente trascurato nell'aspetto, maleodorante, refrattario a qualsiasi tipo di aiuto a livello sociale e personale, molto testardo, spesso aggressivo, intrattabile.

La situazione iniziò a degenerare nel 2014, dunque prima della nomina dell'odierno imputato come A.d.S., quando con Ordinanza del Sindaco n. 5 del 23.07.2014, la casa di V., sita in via B. n. 10 a C. (G.), venne dichiarata inagibile per motivi igienico sanitari e ne venne ordinato lo sgombero. Restava salva la possibilità di ottenere un nuovo certificato di agibilità, previa esecuzione dei lavori necessari per il ripristino delle condizioni di sicurezza dell'immobile. Al signor V. venne quindi offerta ospitalità presso la casa di riposo comunale, ma, dopo la prima notte, V. uscì dalla struttura e non vi fece più ritorno. Da quel momento cominciò a vivere per le strade, vagando giorno e notte e facendo i suoi bisogni dove capitava. La situazione era tale che nel 2015, su ricorso del Pubblico Ministero, venne richiesta e ottenuta l'amministrazione di sostegno, alla quale il signor V. si manifestò da subito contrario. Per risolvere il problema abitativo fino alla ripristinata agibilità dell'appartamento di proprietà, vennero proposte più soluzioni da parte dei servizi sociali che vennero tutte rifiutate. A detta dell'assistente sociale E.P., le capacità economiche di V. erano tali che avrebbe potuto permettersi un'abitazione in affitto, cui si sarebbe accompagnato un servizio di assistenza domiciliare per i pasti, ma l'odierno imputato la ritenne una spesa inutile perché lo zio non ci avrebbe in ogni caso dormito. Infine, V. rifiutò categoricamente e ripetutamente di essere ricoverato in una casa di riposo. Tutti i testi sentiti sul punto hanno dichiarato che V. continuava a dire di voler rientrare a casa propria e non potendolo fare si era abituato alla condizione di homeless in giro per ...senza accettare alternative.

Pressoché quotidianamente si presentava presso il Comune di..., sin dall'orario di apertura degli uffici e stazionava lì, seduto nei corridoi, sulle scale o negli uffici. Per farlo uscire era necessaria una complicata e lunga opera di convincimento da parte di impiegati comunali e assistenti sociali che spesso aveva esito negativo, tanto da richiedere l'intervento dei Carabinieri. La presenza di V. era mal tollerata a causa del suo odore sgradevole e dell'atteggiamento talvolta molesto. Sul punto è stato sentito l'allora Sindaco di ..., L.P., il quale ha dichiarato che V. "rappresentava un problema"; "era proprio una persona mal ridotta mal sistemata che dormiva per le strade, purtroppo, se la faceva addosso, quindi anche quando entrava in un locale pubblico c'erano dei problemi, chiamavano il Comune.. la sua presenza ostacolava in qualche modo anche la normale attività degli uffici" (cfr. pag 4 trascrizioni udienza 02.07.2021).

I testi P., P. e P. hanno ricostruito un particolare episodio accaduto in uno dei vari accessi al Comune di V., episodio cui fa anche riferimento il capo di imputazione. Precisamente il 14 ottobre 2016 V. vagava per il Comune indisturbato fino a quando giunto al primo piano aprì le finestre affacciate sulla piazza, dove sono appese le bandiere istituzionali, afferrò l'asta portabandiera estraendola dal sostegno e portandola all'interno degli uffici. Per togliergli dalle mani la bandiera e allontanare V. intervenne la Polizia locale.

Come ricordato dai rispettivi esponenti. P. e C., plurimi furono gli interventi della Polizia locale e dei Carabinieri diretti ad allontanare V. da uffici pubblici o esercizi commerciali, dove lo stesso si intratteneva senza motivo e spesso importunando impiegati e utenti.

Le condizioni personali e di salute di V. degenerarono progressivamente. Come si legge nel decreto del Giudice Tutelare del 11.11.2015, il dottor ...psichiatra del C.S.M., diagnosticò una patologia psicotica, con atteggiamento di rifiuto e di sospetto nei confronti di terzi "in particolare nei confronti del nipote A.d.S."

Prima ancora dell'intervento delle Forze dell'Ordine era richiesto l'ausilio dell'amministratore di sostegno. Le asserite difficoltà di mettersi in contatto con quest'ultimo da parte degli assistenti sociali, riportate in dibattimento dalle testi P. e B., sfociarono in segnalazioni al Tribunale e portarono infine alla rimozione dell'odierno imputato dall'ufficio di A.d.S., con decreto del Giudice Tutelare del 12.12.2016. e alla contestazione odierna. Ha dichiarato la P.: *"prima dei Carabinieri ho cercato il nipote, anche nella figura di nipote, non solo di amministratore di sostegno e alcune volte non l'ho trovato. Quindi ho segnalato spesso al Tribunale che il rapporto era difficoltoso: non era facilmente reperibile né via telefono né via mail e due perché le indicazioni che venivano date dal servizio spesso non venivano accolte. Sì, era complessa la collaborazione con lui "...* (cfr. pag. 15 trascrizioni dell'ud. 02.07.2021, nonché note a firma dalla P. acquisite agli atti all'udienza medesima).

Nel tentativo di quantificare le volte in cui il T. non rispondeva alle telefonate degli assistenti sociali la teste P. ha precisato che saranno state circa una ventina le occasioni in cui si chiese il suo intervento per gestire la situazione ma solo in tre o cinque volte si presentò. Le altre volte non rispondeva alle chiamate oppure adduceva giustificazioni.

Anche il Comandante C. ha confermato le difficoltà di mettersi in contatto con il T., pur sottolineando che quando riuscivano a contattarlo aveva un atteggiamento collaborativo (pag. 21 trascrizioni ud. 09.04.2021).

Sul punto è stato sentito anche l'agente P., il quale, a differenza delle testimonianze sopra riportate, ha ribadito più volte di non aver mai avuto problemi a contattare il T.: *"lui è quasi sempre intervenuto, dico quasi tranne una volta che se ben ricordo disse che aveva un impegno inderogabile di lavoro, perché svolgeva un'attività autonoma. (...) Devo dire la verità lui è intervenuto, ha cercato, si è adoperato, e qualche volta con successo dove noi non eravamo riusciti ad allontanare l'uomo dal Municipio, però dopo il problema si ripresentava a intermittenza no? ...Mi ricordo di aver letto anche che una volta chiamavano l'amministratore di sostegno i Carabinieri, non mi ricordo se di ... o..., perfino la notte, e l'amministratore di sostegno venne anche in quell'occasione"* (pag. 5 trascrizioni udienza 09.04.2021). Ha proseguito il teste P.: *"Sì, si occupava. questo l'ho già detto l'ho visto io stesso diverse volte all'interno della sede municipale. Naturalmente si occupava nei limiti in cui poteva occuparsi di una persona fisica un amministratore di sostegno: cercava di convincere il parente ad allontanarsi, di non disturbare"*.

E.B. è stata nominata A.d.S. di V. dopo la rimozione dall'ufficio dell'odierno imputato. Escussa in dibattimento in ordine alle condizioni e allo stile di vita di V. durante la sua amministrazione, la stessa ha descritto un quadro non troppo diverso da quello esistente durante la amministrazione del T.. La teste si è soffermata sulle condizioni dell'appartamento di V., nel quale il T. aveva fatto rifare l'impianto elettrico, i bagni e comprato dei mobili nuovi per la cucina, ma che era tenuto da V. in condizioni di igiene precarie (l'immondizia era sparsa per la casa, il parquet era rotto perché V. lo utilizzava per accendere il fuoco nonostante vi fossero dei termosifoni elettrici, cucinava a fuoco vivo così annerendo i muri della cucina ecc..). Nonostante l'appartamento ottenne un nuovo certificato di abitabilità, poi, V. era costantemente in giro per La teste assunse una signora che ogni giorno andasse a cercarlo in giro, nelle zone da lui abitualmente frequentate, ma dopo un mese e mezzo circa la licenziò perché V. non si faceva trovare. La situazione degenerò ulteriormente finché l'anziano venne ricoverato a Villa ...dove rimase fino al giorno in cui si spense. La B. ha descritto V. come un uomo molto colto, intelligente che tuttavia mal sopportava le costrizioni, voleva essere libero, diffidava dalle persone.

Così ricostruito il quadro probatorio offerto dall'accusa, la difesa, dal canto suo, ha depositato copiosa documentazione attestante l'impegno impiegato dall'imputato nel suo ufficio di A.d.S., dalle relazioni indirizzate al Giudice Tutelare, al contratto di assistenza domiciliare firmato con i servizi sociali, alle fatture relative al servizio di pulizie dell'abitazione del T., ma soprattutto la documentazione relativa ai lavori fatti eseguire dal T. per restituire dignità, oltretutto l'abitabilità, all'appartamento di proprietà di V., da semplici lavori edili, al rifacimento dell'impianto elettrico e termoidraulico (cfr. testimonianze M., C. e S.. udienza 17.12.2021). Dalla testimonianza della P. è peraltro emerso che il T. aveva stipulato un particolare accordo con il titolare del supermercato presso il quale V. si recava abitualmente per consentire allo zio di comprare quello che voleva senza pagare e poi avrebbe saldato i conti il T..

Veniamo quindi alla contestazione. F.T. è oggi imputato del reato di cui all'art. 591 c.p. perché, nella sua qualità di amministratore di sostegno e dunque titolare della posizione di garanzia rispetto ai beni della vita e dell'incolumità individuale del T.V., si rendeva inadempiente ai propri doveri di cura e assistenza, così esponendo il beneficiario a situazioni di pericolo. In particolare, secondo l'accusa, F.T. ometteva di esercitare qualsivoglia attività di cura e di assistenza di T.V. e si rendeva irreperibile quando gli operatori del Servizio sociale tentavano di contattarlo; in conseguenza di tali omissioni T.V. era costretto a sopravvivere in condizioni abitative ed igieniche gravemente compromesse, in quanto in più occasioni veniva visto girovagare per strada da solo e senza assistenza di alcuno, pernottava presso panchine o sportelli bancomat del centro di ..., in più occasioni si presentava presso la Casa comunale di ... in condizioni igieniche precarie e in un'occasione in data 14.10.2016 si sporgeva dal balcone al primo piano dell'edificio comunale e si impossessava della bandiera italiana, esponendosi al concreto pericolo di vita.

Preliminarmente in diritto, non è in discussione il fatto che, nel caso di specie, il T. rivestisse una posizione di garanzia con riguardo all'incolumità individuale dell'amministrato: tra i compiti espressamente riconosciuti all'amministratore, infatti, è menzionato alla pag. 3 lett. b) del decreto di nomina quello di cura e assistenza del beneficiario (sulla necessità di una tale specificazione affinché l'A.d.S. possa rispondere del reato di cui all'art. 591 c.p. vedasi Cass. Sez. 5, n. 7974 del 19/10/2015, Rv. 265920).

Si ritiene tuttavia che non vi siano state, da parte del T., carenze e omissioni sussumibili nel reato contestato. V., anziano e già con problemi di salute, è un uomo che venne sradicato dalla propria abitazione, dai propri affetti e dai propri ricordi, così sviluppando uno stile di vita fuori dagli schemi e dalle reti sociali, senza accettare l'aiuto di nessuno. Nemmeno la sinergia tra servizi sociali, sanitari e amministrativi riuscì a trovare soluzioni adatte ed efficaci per un miglioramento delle condizioni di vita di V.. Il fallimento dei plurimi tentativi fatti in tal senso non è in alcun modo addebitabile al T.. che si è oltretutto prodigato per sistemare l'appartamento dello zio e offrirgli, anche dal punto di vista assistenziale, tutto ciò di cui poteva aver bisogno, come emerge dalla documentazione depositata dalla difesa.

Nonostante l'isolata deposizione del teste P., il quale ha dichiarato di essere sempre riuscito a contattare il T., anche a voler ritenere provata la difficoltà di reperire l'imputato quando era richiesto il suo ausilio per "gestire" V., tale difficoltà trova attendibile spiegazione nelle spontanee dichiarazioni dell'imputato, il quale ha ammesso di non essere potuto intervenire tutte le volte a

causa della sua attività agricola, gestita in totale autonomia senza dipendenti (cfr. visura camerale depositata dalla difesa). In ogni caso, tali difficoltà di reperimento, potranno al più integrare delle negligenze tali da giustificare la rimozione dall'ufficio di A.d.S. del T., ma non sono certamente sufficienti a integrare la condotta di abbandono punita dalla fattispecie incriminatrice contestata.

La situazione di V., aggravatasi con l'avanzare dell'età e con l'acuirsi della patologia psicotica di cui soffriva, era destinata a degenerare senza che un qualunque amministratore di sostegno, badante o assistente sociale potesse influire in maniera incisiva sul suo stile di vita. Lo ha confermato la deposizione della B., sotto la cui amministrazione di sostegno non vi furono sviluppi in positivo, nonostante la stessa avesse tentato di assumere una persona che andasse a cercare quotidianamente V. per le vie di Solo il definitivo ricovero dell'anziano in casa di riposo, soluzione più volte proposta e sempre rifiutata da V. stesso senza che l'odierno imputato potesse peraltro costringerlo ad accettare, pose fine al suo girovagare e, in breve tempo, anche alla sua vita.

In conclusione, deve escludersi la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato. Non può che concludersi per una pronuncia di assoluzione nei confronti dell'odierno imputato perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., si riserva il deposito della motivazione in giorni 60.

P.Q.M.

Il Tribunale di Gorizia, in composizione monocratica, visto l'art. 530 c.p.p.

ASSOLVE

T.F. dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste.

Motivazione riservata in giorni 60.

Conclusione

Così deciso in Gorizia, il 18 marzo 2022.

Depositata in Cancelleria il 17 maggio 2022.